



Il Sole **24 ORE**

La mediazione tributaria

→ Cosa cambia per il contribuente

Contro le mini-liti il Fisco gioca la carta reclamo

Da oggi diventa obbligatorio il «filtro»
per le controversie fino a 20mila euro

**Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce**

Se non è una rivoluzione, ci manca poco. I contribuenti devono cambiare abitudini, procedure e schemi (già non semplici da capire e ricordare) per contestare un accertamento o una rettifica dell'agenzia delle Entrate se non supera i 20mila euro. A partire dagli atti ricevuti da oggi lunedì 2 aprile (proprio in coincidenza con il termine ultimo per chiudere le liti pendenti entro la fine dello scorso anno), non è più possibile un ricorso diretto in Commissione tributaria provinciale. Bisogna, invece, passare per una fase di filtro del contenzioso: con un reclamo all'agenzia delle Entrate che potrà contenere una proposta di mediazione su cui comunque deciderà l'Agenzia, anche se nelle «vesti» di un ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto.

Secondo le prime stime dell'amministrazione finanziaria, sono oltre 110mila le liti mediabili (il 66,5% dei ricorsi presentati in primo grado). L'intento della nuova procedura (disciplinata dall'articolo 17-bis del Dlgs 546/92, introdotto dalla manovra del luglio 2011) è quello di contribuire a una riduzione dei giudizi innanzi alle Commissioni tributarie (iniziato con la sanatoria delle liti pendenti), inducendo il contribuente a trovare un accordo preventivo con l'ufficio rispetto all'avvio del processo tributario senza però - come invece avviene nel processo civile - che la mediazione presupponga l'intervento di un soggetto terzo imparziale. Infatti la norma obbliga il contribuente, pena l'inammissibilità del ricorso, a presentare un'istanza anticipatrice dei contenuti del ricorso alla direzione provinciale o regionale che ha emana-

to l'atto impugnato con la quale chiedere l'annullamento parziale o totale dell'atto e dove è possibile inserire anche una proposta di mediazione con indicata la rideterminazione della pretesa. A differenza degli altri istituti deflattivi vigenti (come l'acquiescenza e l'accertamento con adesione, che saranno affrontati nella pagina successiva di questa guida), il nuovo istituto riguarda tutti gli atti impugnabili emessi dall'agenzia delle Entrate ed è obbligatorio in quanto il contribuente deve presentare preventivamente l'istanza di reclamo, pena l'inammissibilità del ricorso, mentre l'ufficio è tenuto a esa-

zione del valore della controversia si considera l'importo del tributo rettificato nell'atto al netto delle sanzioni e degli interessi salvo che l'Agenzia non richieda solo le sanzioni. In quest'ultimo caso il valore della lite è rappresentato esclusivamente dalla loro somma.

L'istanza deve essere notificata all'ufficio competente entro il termine di presentazione del ricorso completa di tutti gli elementi previsti per il ricorso all'autorità giudiziaria nonché di tutti gli allegati. L'ufficio competente, ricevuta l'istanza in questione e valutata l'ammissibilità della stessa, dovrà considerare la fondatezza delle ragioni in fatto e in diritto esposte dal contribuente decidendo se accogliere, parzialmente o totalmente, l'istanza formulata dal contribuente (se presente anche la proposta di mediazione), procedere con una nuova proposta oppure invitare il contribuente a un contraddittorio al fine di trovare un accordo.

Ma quali possono essere gli esiti della mediazione? In presenza di un accordo positivo tra le parti le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo dovuto a seguito della mediazione. In assenza invece dei presupposti per la conclusione della mediazione o per l'annullamento dell'atto, considerato che l'istanza produce gli effetti del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio. Il termine previsto dall'articolo 22 del Dlgs 546/92 (costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso) è, di fatto, "mobile" ed è strettamente correlato con la decisione dell'ufficio di accogliere (in tutto o in parte) o respingere l'istanza del contribuente.

60 giorni

La regola generale

Il termine per presentare reclamo dalla data di ricezione dell'atto

minare l'istanza ed a esprimersi al riguardo.

I primi chiarimenti sul nuovo istituto sono arrivati con la circolare 9/E del 19 marzo scorso. L'Agenzia ha chiarito che il reclamo trova applicazione per gli atti notificati a decorrere dal 1° aprile (ma trattandosi di una domenica, c'è un automatico slittamento a oggi lunedì 2 aprile): l'aspetto rilevante è il momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente e non quello della spedizione da parte dell'ufficio.

Nell'ambito applicativo del reclamo rientrano tutte le controversie relative agli atti emessi dall'agenzia delle Entrate di valore non superiore ai 20mila euro. Tra questi ci sono anche i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento. Per la determina-

Il decalogo



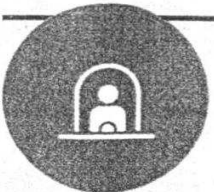
01 Gli atti oggetto di reclamo

Tutti gli atti impugnabili emessi dall'agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20mila euro (imposta accertata al netto di sanzioni e interessi) e notificati (ricevuti dal contribuente) dal 2 aprile 2012 (il 1° aprile, così come prevede la norma, è infatti domenica) tra cui anche i rifiuti taciti di rimborso e le iscrizioni a ruolo



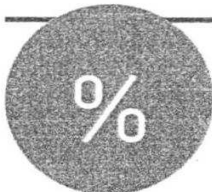
06 L'accordo di mediazione

L'accordo si conclude al momento della sottoscrizione da parte del contribuente e dell'ufficio delle Entrate di un atto. Il documento contiene l'indicazione degli importi risultanti dalla mediazione e precisa le modalità attraverso cui dovranno essere effettuati i versamenti delle somme stabilite



02 Quando e a chi si presenta il reclamo

Il reclamo va presentato, a pena di inammissibilità del ricorso, alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che ha emanato l'atto entro 60 giorni dalla notifica salvo che intervenga la sospensione feriale dei termini (la sospensione dei termini non interrompe la decorrenza dei 90 giorni collegati al procedimento di mediazione)



07 Sconto sulle sanzioni

In caso di accordo positivo sottoscritto da entrambe le parti le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo dovuto a seguito della mediazione (purché tale riduzione non sia inferiore al 40% dei minimi editali previsti per la violazione più grave prevista per ciascun tributo)



03 Forma e contenuti del documento

L'istanza deve avere la stessa forma e gli stessi elementi previsti per il ricorso all'autorità giudiziaria (sottoscrizione difensore, codice fiscale parte e difensore, numero di fax e Pec, elezione di domicilio, eccezioni e motivi in fatto ed in diritto). Può essere formulata anche una proposta di mediazione con indicata la rideterminazione della pretesa



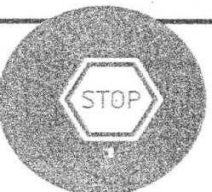
08 Perfezionamento della mediazione

La procedura si perfeziona solo con il versamento dell'intero importo dovuto o con il versamento della prima rata in caso di pagamento dilazionato da effettuare entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo. A seguito del perfezionamento l'atto impugnato non è più contestabile. In mancanza di pagamento l'atto originario continuerà a produrre i suoi effetti



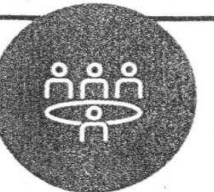
04 Sospensione della riscossione

La presentazione dell'istanza non sospende l'esecutività dell'atto impugnato ma è prevista la possibilità di chiedere alla direzione preposta contestualmente o separatamente all'istanza - la sospensione degli effetti dell'esecuzione dell'atto. Se accolta, si protrarrà per il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione



09 Rifiuto dell'istanza

In assenza dei presupposti per l'annullamento dell'atto o per la conclusione della mediazione, l'ufficio delle Entrate comunica al contribuente il provvedimento di diniego (atto non impugnabile) dove deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e le attività svolte nella fase di mediazione



05 La trattazione dell'istanza

L'ufficio, ricevuta l'istanza, deve valutarne correttezza e ammissibilità alla luce dei requisiti indicati dall'articolo 17-bis Dlgs 546/92 e considerare la possibilità di:

- accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto;
- accogliere eventualmente la proposta di mediazione;
- non accogliere né il reclamo né la mediazione e, nel caso, formulare una diversa proposta o invitare il contribuente a un contraddittorio per valutare se esistono condizioni per un accordo



10 Instaurazione del giudizio

Il termine di 30 giorni per instaurare la lite in Commissione tributaria va calcolato rispettivamente dal giorno successivo:

- a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio in mancanza di accoglimento del reclamo o conclusione della mediazione;
- a quello di notifica del provvedimento di diniego da parte dell'ufficio;
- a quello di notifica, prima del decorso dei 90 giorni, dell'accoglimento solo parziale dell'istanza

Sul web. I modelli per l'istanza di persone fisiche e società

Online i fac-simile «su misura»

La guida al reclamo e alla mediazione tributaria continua su Internet (www.ilsole24ore.com/mediazione-reclamo). I lettori potranno trovare una serie di contenuti che completano l'offerta del dossier cartaceo. In primo luogo, avranno a disposizione i video-chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore che spiegheranno passo dopo passo gli atti reclamabili, come si svolge la mediazione, cosa succede se la procedura non va a buon fine. Ma sarà affrontato anche il capitolo della sanatoria delle liti pendenti a fine 2011 con gli effetti prodotti dalla definizione

delle vecchie controversie.

Tanti gli strumenti operativi a disposizione di professionisti e contribuenti. Dagli approfondimenti pubblicati sulle riviste specializzate del Gruppo 24 Ore ai chiarimenti di prassi dell'agenzia delle Entrate su mediazione e definizione liti pendenti. Ma i lettori potranno scaricare anche i fac-simile su misura: con l'istanza di reclamo proposta dal contribuente persona fisica o dalla società, sia con che senza un'eventuale proposta di mediazione. Disponibile anche un modello di richiesta di sospensione amministrativa all'ufficio.

E fino alle 18 di oggi c'è la possibilità di inviare un quesito agli esperti che hanno contribuito a realizzare la guida cartacea. Le prime risposte saranno pubblicate sul quotidiano in edicola domani e nei prossimi giorni saranno disponibili anche nella sezione dedicata al forum della guida online.

Il dossier è gratuito per gli utenti Pro o Pro finanza, per gli altri è acquistabile al prezzo di quattro euro con carta di credito/Paypal sul sito Shopping24, oppure direttamente con il credito del telefonino attraverso MobilePay.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli strumenti deflattivi

In campo acquiescenza o adesione

La mediazione non cancella gli altri istituti che evitano di arrivare in Commissione

PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno

La nuova procedura di reclamo/mediazione per gli atti delle Entrate fino a 20mila euro notificati da oggi non fa venir meno gli istituti deflattivi del contenzioso a cui il contribuente può accedere prima che siano decorsi i termini per la presentazione del ricorso. Si tratta dell'acquiescenza e dell'adesione (o concordato).

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche dei due strumenti che sono alternativi tra di loro.

L'accettazione

Nel caso in cui non intenda procedere all'impugnazione, il contribuente può ritenere più conveniente accettare giuridicamente l'atto entro il termine di presentazione del ricorso e, dunque, generalmente entro

60 giorni dalla notifica. In tal caso, infatti, a fronte del pagamento per intero delle maggiori imposte accertate, c'è la possibilità di pagare le sanzioni irrogate in misura ridotta fino a un sesto.

Tuttavia, l'acquiescenza (e la relativa riduzione delle sanzioni a un sesto nel caso in cui l'atto non sia stato preceduto da invito al contraddittorio o, in caso contrario, a un terzo) è valida solo se l'atto non venga successivamente impugnato, non venga presentata l'istanza di adesione, e si provveda al pagamento del dovuto, entro il termine della presentazione del ricorso.

La ricerca dell'accordo

L'alternativa all'acquiescenza è rappresentata dall'adesione nel caso in cui il contribuente non intenda accettare integralmente i rilievi mossi dall'ufficio ma provi a cercare un'intesa. Sem-

pre prima dell'eventuale reclamo (se ne ricorrono i presupposti) e/o della sua impugnazione, il contribuente può presentare all'ufficio un'istanza di accertamento con adesione. In sostanza, può tentare di arrivare a un accordo con il fisco, facendo valere le proprie ragioni ed evitando così la lite giudiziale.

L'istanza va presentata, necessariamente, entro il termine di proposizione del ricorso (nella maggior parte dei casi, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), in carta libera, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto in Commissione tributaria provinciale rimangono sospesi per 90 giorni.

Nella circostanza in cui le due parti raggiungano l'accordo, il contribuente sarà tenuto a pagare - entro i 20 giorni successivi alla conclusione dell'adesione - le maggiori imposte rideterminate dall'ufficio a seguito di adesione, ma anche le sanzioni amministrative in misura ridotta pari a un terzo del minimo previsto dalla legge e i relativi interessi.

Gli effetti

Per i fatti accertati, che sono perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell'adesione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado costituisce, inoltre, una circostanza attenuante. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle penalità accessorie.

Sia l'acquiescenza che l'accertamento con adesione si perfezionano con il pagamento dell'importo complessivamente dovuto o, in caso di dilazione, con il versamento della prima rata. Le somme dovute potranno essere infatti versate, in un'unica soluzione o in forma rateale, presso banche o uffici postali, utilizzando i modelli F23 o F24, a seconda della tipologia di imposte contestate.

Se il contribuente opta per un pagamento rateale, può versare le somme dovute in 8 rate trimestrali di pari importo o, se l'importo complessivo da pagare supera i 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali sempre di pari importo. In ogni caso, per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale. Sia in caso di acquiescenza che di adesione, il contribuente interessato dovrà far pervenire

all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto o di quello della prima rata.

La manovra del luglio dello scorso anno (Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011) ha soppresso l'obbligo di garanzia per il pagamento rateale a seguito di acquiescenza o di adesione, anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50mila euro. Tuttavia, il mancato pagamento anche di una soltanto delle rate diverse dalla prima entro la scadenza della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo dell'importo residuo e della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sulla restante parte ancora da pagare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le caratteristiche e l'eventuale convenienza di acquiescenza e adesione

L'ACQUIESCENZA

IN COSA CONSISTE

Il contribuente versa per intero – entro il termine di presentazione del ricorso (ossia, vale a dire, nella maggior parte dei casi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione da parte del fisco) – le somme indicate nell'atto, senza alcun aggio di riscossione

QUANDO CONVIENE

Quando il contribuente ritiene che l'atto sia fondato e difficilmente contestabile. L'acquiescenza comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate ovvero ad 1/6 se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da invito al contraddittorio



L'ADESIONE

IN COSA CONSISTE

Entro i termini per presentare ricorso, il contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione: il pagamento viene sospeso per altri 90 giorni (oltre ai 60 già previsti per l'eventuale proposizione del ricorso) durante i quali si può cercare un accordo con il fisco

QUANDO CONVIENE

Quando il contribuente ritiene che ci siano margini di trattativa con l'amministrazione finanziaria. Oltre a evitare il contenzioso, l'adesione all'accertamento comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo previsto dalla legge

L'intesa raggiunta va verbalizzata

EFF L'ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di accertamento con adesione, è tenuto a invitare, anche telefonicamente, il contribuente a comparire. In tal caso, l'interessato potrà presentarsi personalmente o potrà farsi rappresentare da un proprio difensore (mediante apposita procura scritta con firma autenticata mediante sottoscrizione dello stesso professionista). L'istanza è valida (e, dunque, l'ufficio risponderà) laddove l'atto impositivo non sia stato preceduto da un invito a comparire (non è pertanto possibile presentare l'istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica di un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore).

Generalmente, fin dalla prima convocazione e, dunque, dal primo contraddittorio, si svolge un vero e proprio confronto tra il contribuente e l'ufficio, nonché una disamina delle ragioni addotte dallo stesso contribuente e degli eventuali documenti probanti le sue ragioni. A tal fine, potrebbe essere opportuno che il contribuente produca delle memorie difensive, al fine di spiegare in maniera più articolata le proprie ragioni e di supportare l'ufficio nella rideterminazione della pretesa erariale e addivenire così a un'auspicabile adesione.

In ogni caso, l'ufficio, a conclusione di ogni incontro/contraddittorio, è tenuto a redigere i verbali in cui devono essere trascritte fedelmente le richieste del contribuente e le proprie eventuali proposte. La verbalizzazione consente, infatti, di dare ufficialità alle ragioni addotte dal contribuente a difesa delle proprie istanze e agli atti e documenti prodotti a sostegno

di tali ragioni, così come consente all'ufficio di esternare le motivazioni che lo inducono a tener conto delle istanze del contribuente ovvero a disattenderle.

In caso di esito favorevole del contraddittorio, il procedimento di adesione si conclude con la redazione di un atto finale, in doppia copia, nel quale vengono indicati sia gli elementi e la motivazione dell'adesione che le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione. In merito a tale ultimo aspetto, si fa rilevare che come precisato dalla circolare n. 65/E del 2001 sussiste in capo all'ufficio l'obbligo di motivare l'atto di definizione, indicando puntualmente gli elementi di valutazione adottati dal contribuente e i relativi documenti prodotti, i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell'originaria pretesa, nonché i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile. Non devono quindi essere adottate generiche formule di rito, esclusivamente riferite a criteri di economicità dell'azione amministrativa, di deflazione del contenzioso e di celere acquisizione dei tributi.

Infine, l'avvenuta verbalizzazione dell'eventuale esito negativo del contraddittorio svolto non preclude, in via di principio, nell'ambito dei residui termini d'impugnazione ancora pendenti, la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione, ad esempio in dipendenza di ulteriori elementi di valutazione e produzioni documentali offerti dal contribuente, ovvero delle diverse determinazioni espresse dalle parti in termini favorevoli all'adesione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Da Equitalia avviso con raccomandata

EFF La partenza del reclamo/mediazione ma anche i più tradizionali strumenti deflattivi del contenzioso si intrecciano con l'altra grande novità degli ultimi mesi. Gli accertamenti emessi dall'agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011, per imposte sui redditi e relative addizionali, Iva e Irap a partire dall'anno di imposta 2007, sono direttamente esecutivi. Non è, quindi, più necessaria la notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento delle somme. Inoltre, l'accertamento deve contenere l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione del ricorso, la riscossione delle somme richieste sarà affidata a Equitalia. Su questo punto sono intervenuti diversi provvedimenti per "mitigare" gli effetti sul contribuente. Da ultimo, il Dl 16/2012 (ora all'esame del Senato in prima lettura) ha previsto che l'agente della riscossione è tenuto a informare il contribuente, con raccomandata semplice, di aver preso in carico la somma accertata e dovuta.

La raccomandata va spedita all'indirizzo presso cui è stato notificato precedentemente l'accertamento. In mancanza di precisazioni in senso contrario, si ritiene che un'eventuale istanza di dilazione da parte del contribuente potrà essere proposta a Equitalia solo dopo il ricevimento di tale comunicazione.

Tuttavia, in caso di fondato pericolo per la riscossione, le somme potranno essere affilate al concessionario della riscossione prima dei predetti 30 giorni e, in tal caso, non procederà con alcun invio di informativa.

Una volta ricevuto l'atto esecutivo, in alternativa alla impugnazione o al preventivo reclamo (se il valore della lite non è superiore a 20 mila euro), il contribuente potrà scegliere di: non fare per l'acquiescenza e pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto le maggiori imposte contestate, le sanzioni ridotte (a 1/3 o a 1/6 se l'atto non è preceduto da Pvc), nonché gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. In tal modo, si evita il pagamento degli oneri accessori, oltreché il rischio dell'esecuzione; decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, pagare nei 30 giorni successivi per evitare l'effettuazione dell'avviso esecutivo all'agente della riscossione. In tal caso, oltre alle maggiori imposte contestate, alle sanzioni e agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, occorrerà pagare anche gli interessi di mora (attualmente pari al 5,0234%) e ilagio della riscossione (prima il 9%).

Nei termini per il ricorso, proporre istanza di accertamento con adesione, compensazione di altri 90 giorni del termine di impugnazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Le somme aggiuntive

Sono scaduti 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo e non ho provveduto né a pagare le somme accertate né a impugnare l'atto. Posso ancora definire l'atto?

Una volta scaduto il termine per presentare il ricorso (generalmente, 60 giorni dalla notifica dell'atto), il contribuente ha comunque la possibilità di pagare nei successivi 30 giorni quanto contestato dall'ufficio, anche se non si è attivato preventivamente. Tuttavia, occorrerà pagare anche le somme dovute per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di mora, e gli aggi della riscossione (9 %).

2

I periodi differenti

Dopo la notifica di due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008 il contribuente ha presentato l'istanza per l'adesione all'accertamento. Si può perfezionare l'adesione solo per un anno di imposta e impugnare l'atto relativo all'altro anno?

L'accertamento con adesione generalmente è autonomo e riguarda ciascun atto impositivo. Pertanto, laddove si ritenesse opportuno procedere con il perfezionamento dell'adesione alla proposta formulata dall'ufficio solto per un anno di imposta, è possibile farlo. Tuttavia, in caso di impugnazione dell'atto non definito, saranno dovute le somme in pendenza di giudizio pari a 1/3 della maggiori imposte accertate e relativi interessi.

3

Soltanto le sanzioni

Dopo la notifica di un atto di contestazione sanzioni, si può fare acquiescenza o bisogna aspettare l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella?

Anche gli atti di irrogazione delle sole sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il pagamento (anche solo della prima rata) deve avvenire entro il

termine di presentazione del ricorso. Inoltre, le sanzioni sono dovute in misura ridotta pari a 1/6 del minimo nel caso in cui l'atto non sia stato preceduto da invito al contraddittorio, altrimenti in misura pari a 1/3. Infine, in caso di dilazione, il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia (60%) sull'importo residuo dovuto a titolo di tributo.

4

Il passaggio di testimone

Cosa accade se il contribuente non paga le somme in pendenza di giudizio a seguito dell'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo?

Le somme in pendenza di giudizio dovute nella misura di 1/3 della maggiori imposte

accertate e gli interessi non pagati vengono, decorsi trenta giorni dal termine del ricorso, affidati all'agente della riscossione. Per i successivi 180 giorni, il concessionario non potrà procedere all'adozione di misure esecutive (espropriazione e pignoramento), ma soltanto all'adozione di misure cautelari (iscrizione di ipoteca per debiti non inferiori a 20mila euro o fermo amministrativo). In ogni caso, per bloccare le misure cautelari è possibile chiedere una sospensiva giudiziale urgente.

Gli atti delle Entrate notificati da oggi

Tappa d'obbligo prima del ricorso

Necessario il reclamo per rimborsi, sanzioni e accertamenti fino a 20mila euro

A CURA DI
Francesco Falcone
Antonio Iorio

Al via il reclamo obbligatorio per tutti gli atti impositivi delle Entrate, di importo non superiore a 20mila euro ricevuti dal contribuente da oggi lunedì 2 aprile 2012 (anche se la norma fa riferimento al 1° aprile che però è caduto di domenica): è rilevante, quindi, la data di notifica. Rientrano nel nuovo istituto tutti gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio emessi dall'Agenzia o il rifiuto di rimborsi.

In concreto gli atti che più frequentemente interesseranno il contribuente nel reclamo sono: avvisi di accertamento, irrogazione e contestazione sanzioni, avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

Sono, invece, esclusi il recupero degli aiuti di Stato illegittimi (indi pendentemente dalla tipologia di atto), le fattispecie di valore indeterminabile, quali, ad esempio, i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus oppure quelle che riguardano solo la spettanza di un'agevolazione.

Particolare attenzione dovrà poi essere prestata dal contribuente in presenza di cartelle di pagamento. Sono infatti attratte dall'istituto del reclamo le sole cartelle che derivano da iscrizioni a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, non precedute da atto impugnabile, nel caso in cui non ven-

gano contestati vizi propri delle cartelle stesse.

Di conseguenza sono escluse dal reclamo le iscrizioni di ipoteca sugli immobili e il fermo di beni mobili registrati in quanto atti propri dell'Agente della riscossione.

In queste ipotesi, infatti, il ricorso va presentato contro Equitalia e non contro l'ente che vanta il credito. Se invece si tratta di cartelle emesse in conseguenza di iscrizioni a ruolo dell'Agenzia, non precedute da atti impugnabili - è il caso più frequente degli esiti dei controlli ai sensi degli articoli 36-bis (ritardati o omessi versamenti di imposte) e 36-ter del Dpr 600/73 (disconoscimento di deduzioni e detrazioni) - occorre ricorrere al nuovo istituto del reclamo/mediazione.

Sono ancora escluse le ipote-

si in cui il contribuente, ricevuta una cartella, proveniente da iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate non preceduta da un atto impugnabile, intende contestare non la pretesa sottostante, ma un vizio proprio della cartella (notifica, informazioni del documento, ecc.). In questi casi infatti l'impugnativa va rivolta contro Equitalia e non contro l'Ufficio dell'amministrazione.

Per la determinazione del valore della controversia che deve essere non superiore a 20mila euro occorre far riferimento all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Se l'atto si riferisce a più tributi (Irpef, Iva, Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore è il totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione.

In caso invece di controversia a seguito di rifiuto della richiesta di rimborso il valore è il tributo chiesto a rimborso, al netto degli accessori.

In presenza di rettifiche di perdite è necessario applicare l'imposta virtuale relativa al ricalcolo della perdita stessa.

Per le persone fisiche la maggiore Irpef può comportare anche maggiori contributi previdenziali il cui valore non concorre a determinare il tetto dei 20mila euro. Tuttavia l'eventuale soluzione della pendenza attraverso l'accettazione del reclamo o della mediazione ha effetto anche per i contributi previdenziali.

IL CONTRIBUTO

L'istanza di reclamo contenente o meno la proposta di mediazione non sconta alcuna imposta di bollo, neanche per l'autentica della firma in calce alla procura rilasciata dal contribuente al difensore. Solo in caso di rifiuto dell'istanza - e in sede di costituzione in giudizio presso la Ctp - sarà necessario corrispondere il contributo unificato commisurato al valore della causa. Le modalità di pagamento del contributo sono le stesse: F23, contrassegno adesivo, bollettino postale. Se invece il reclamo, o l'eventuale proposta di mediazione, dovesse essere accolto allora non verrà corrisposto nulla

I casi pratici

L'applicazione della procedura di reclamo/mediazione secondo le indicazioni della circolare 9/E/2012



L'ISTANZA DI RECLAMO

GLI ELEMENTI NECESSARI DA RIPORTARE

Nell'istanza vanno indicati innanzitutto la Ctp competente, il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e il numero di fax, l'ufficio che ha emanato l'atto, l'atto impugnato, la richiesta di nullità dell'atto e i motivi di diritto e di merito per cui si ritiene infondato e illegittimo l'atto. Nell'istanza va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, come, per esempio, l'accoglimento dell'istanza o il rifiuto



LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

L'ISTANZA RICEVUTA IL 7 GIUGNO

La sospensione feriale dei termini (dal 1° luglio al 15 settembre) non è applicabile al termine di 90 giorni previsto per la trattazione dell'istanza da parte dell'ufficio, mentre opera per l'eventuale successiva costituzione in giudizio. Pertanto, il termine decorre dal 7 giugno 2012 e viene a scadenza il 5 settembre 2012. Mentre il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del contribuente/ricorrente decorre dal 16 settembre 2012, proprio in virtù della operatività della sospensione feriale con riferimento ai termini che regolano gli adempimenti di natura processuale



LA CARTELLA DI PAGAMENTO

L'IMPUGNAZIONE PER VIZI PROPRI

A prescindere dal valore, nel caso prospettato la controversia non può essere oggetto di mediazione. Infatti, qualora il contribuente voglia contestare violazioni relative solo a vizi propri della cartella di pagamento (per esempio, vizi di notifica, mancato rispetto dei termini di decadenza, omessa indicazione del responsabile del procedimento o mancato rispetto della riscossione frazionata) occorrerà impugnare direttamente la cartella in Ctp, citando in giudizio l'agente della riscossione e notificando, per conoscenza, il ricorso anche all'ufficio



IL VALORE DELLA LITE

L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ONLUS

Il rifiuto dell'iscrizione (o della cancellazione) all'Anagrafe unica delle onlus non rappresenta un atto reclamabile. L'articolo 17-bis del Dlgs 546/92 richiede infatti che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato. Pertanto, restano escluse dalla fase di mediazione tutte le fattispecie di valore indeterminabile, relative al diniego della spettanza di una agevolazione. Di contro, il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo il diniego o la revoca dell'agevolazione ma anche il tributo o il maggior tributo accertato contestualmente con il provvedimento impugnato e/o le relative sanzioni irrogate con lo stesso atto

Oltre i 2.582 euro serve l'assistenza del professionista

Vanno allegati subito tutti i documenti a supporto

 L'istanza di mediazione segue le stesse regole procedurali del ricorso. In sostanza, in presenza di controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro essa deve essere presentata dal difensore cui viene conferita specifica procura da parte del contribuente che ha ricevuto l'atto.

Se si è in presenza di un caso di litisconsorzio necessario (ad esempio rettifica in materia di imposte sui redditi in capo alla società di persone e ai soci) occorre considerare i singoli rapporti autonomamente con la conseguenza che in base alla valore della controversia in capo ai soci ed alla società potrebbe essere obbligatorio il reclamo per uno e non per l'altro. Anche l'esito non necessariamente deve essere uguale per tutti.

In presenza di uffici diversi, l'Ufficio che riceve un'istanza relativa al reddito di partecipazione del socio deve coordinarsi con quello competente per la società, a prescindere dalla presentazione di un'eventuale istanza da parte della società. Se il rapporto con la società è già definito, la posizione del socio viene trattata tenendo conto della definizione della società.

Al pari del ricorso, nell'istanza il contribuente illustrerà le ragioni di diritto e di fatto per le quali ritiene in-

fondata la pretesa del fisco.

Occorre infatti ricordare che, ove il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione non dovesse andare a buon fine, l'atto rappresenta il ricorso che occorrerà poi, entro 30 giorni, depositare in commissione tributaria. Per questo i motivi del ricorso devono necessariamente essere tutti contenuti nel reclamo.

Nell'istanza può essere formulata anche una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Tra gli elementi da inserire si ricorda l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) ed il valore della lite.

All'istanza che viene depositata all'Ufficio occorre allegare anche i documenti citati nella domanda stessa.

Prima in presenza di ricorso in commissione tributaria, non preceduto da reclamo, non occorre allegare alcun documento alla copia del ricorso consegnata all'ufficio, dovendosi provvedere al deposito degli allegati solo in commissione tributaria in sede di costituzione del fascicolo di causa. Ora invece la copia del reclamo per l'ufficio conterrà anche gli allegati che quindi il contribuente, in ipotesi di non accoglimento, dovrà produrre due volte: una in ufficio e l'altra presso la Commissione tributaria, in sede di costituzione in giudizio.

Per la notifica all'ufficio, è possibile il deposito diretto, la spedizione attraverso il servizio postale, la notifica tramite ufficiale giudiziario.

1 | LA VALUTAZIONE

L'ufficio legale decide ma non è «garante»

La trattazione dell'atto reclamato non è di competenza dello stesso ufficio che ha emanato l'atto, bensì dell'ufficio legale presente nelle Direzioni provinciali e in quelle regionali e del Centro operativo di Pescara, per quanto di sua competenza.

Tuttavia in molte direzioni provinciali e nelle direzioni regionali sia l'ufficio controlli sia quello legale rispondono allo stesso responsabile, per cui in realtà la terzietà dell'organo legale che dovrebbe assumere decisioni appare abbastanza difficile da raggiungere, perché sia l'ufficio che ha effettuato l'accertamento sia il team legale rispondono allo stesso dirigente.

L'ufficio legale deve eseguire un primo esame di legittimità dell'istanza, ossia deve valutare se sono stati rispettati i requisiti formali fissati per la procedibilità (come la tempestiva presentazione, mancata sottoscrizione

dell'atto). Il rigore formale è, però, sicuramente minore rispetto a quello del ricorso in Ctp. E la circolare 9/E precisa che anche nei casi di palese inammissibilità l'istanza può comunque essere trattata come una richiesta di autotutela.

La seconda valutazione riguarda, invece, i requisiti sostanziali dell'istanza, ossia la fondatezza delle ragioni del contribuente e quindi il grado di sostenibilità (o rating) della pretesa del fisco in giudizio. In particolare le valutazioni assunte dall'ufficio rappresenteranno le linee di indirizzo per la coerente gestione non solo della mediazione, ma anche dell'eventuale fase successiva del contenzioso. Gli strumenti ricognitivi a disposizione dell'ufficio per fare questa valutazione sono: l'incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità e il principio di economicità dell'azione amministrativa. In

questo modo l'ufficio deve valutare l'esistenza, sulle questioni di diritto, di un orientamento consolidato della Cassazione tale da ritenere che un eventuale ricorso alla fine venga dichiarato inammissibile. L'ufficio deve, tuttavia, attenersi alla posizione dell'amministrazione assunta con documenti di prassi (come le circolari), senza tenere conto di un eventuale contrario orientamento della giurisprudenza acui l'amministrazione non abbia ancora aderito. Per valutare le questioni di fatto l'ufficio deve basarsi sostanzialmente sul grado di sostenibilità della prova in giudizio della pretesa tributaria e sulla fondatezza degli elementi portati dal contribuente. In conclusione, l'impegno dell'ufficio legale è quello di non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili, cercando di realizzare una rapida ed efficiente conclusione della propria attività amministrativa. Queste valutazioni comporteranno la responsabilità dei funzionari, in sede di giurisdizione della Corte dei conti, solo per i fatti e le omissioni commesse con dolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | LA PROPOSTA

Con l'accordo sanzioni al 40%

Definire il rapporto tributario evitando l'attivazione della fase giurisdizionale. Questo è l'effetto della conclusione della mediazione.

L'accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l'altro, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le rateizzazioni) delle somme dovute.

La conclusione dell'accordo di mediazione individua il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che - ricordiamo - realizza il perfezionamento della mediazione.

L'accordo di mediazione deve essere firmato dal direttore provinciale o

regionale dell'agenzia delle Entrate o da un suo delegato. In questo ultimo caso, però, è necessario che il soggetto delegato appartenga all'ufficio legale. Il contribuente può sottoscrivere personalmente l'accordo di mediazione oppure, nel caso in cui si avvalga dell'assistenza tecnica di un difensore (si veda l'articolo in pagina), è necessario che conferisca una procura speciale con la quale conferisca al difensore espressamente anche il potere di proporre reclamo e di mediare.

Le penalità

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, in caso di avvenuta mediazione, esse si applicano nella misura del quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso la misura della

mediazione non potrà essere inferiore al quaranta per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Nella circolare 9/E/2012, inoltre, vengono specificati anche gli effetti particolari. Secondo l'amministrazione finanziaria, qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l'ufficio - ancorché non obbligato - è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l'atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate.

Al contrario, sempre per l'amministrazione finanziaria, non vi è spazio per un accordo confermativo della pretesa tributaria qualora la conseguente riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquisiscenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione (ad esempio l'iscrizione a ruolo a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/73 sul disconoscimento di deduzioni e detrazioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trenta giorni per la costituzione

■ Nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio porta il provvedimento di diniego a conoscenza del contribuente. Nei successivi trenta giorni il contribuente deve costituirsi in giudizio. I novanta giorni decorrono dal giorno successivo:

■ a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Direzione;

■ a quello di notificazione del provvedimento con il quale l'Ufficio respinge l'istanza;

■ a quello di notifica del provvedimento con il quale l'ufficio, prima del decorso dei novanta giorni, accoglie parzialmente l'istanza.

I novanta giorni restano fermi anche nel caso in cui il contribuente decida di incardinare il giudizio in assenza di versamento integrale delle somme dovute o della prima rata in caso di pagamento rateale.

Nel computo non va calcolata la sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre) in quanto la procedura di mediazione si inserisce in una fase amministrativa. Viceversa la sospensione feriale si applica per il successivo deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Il deposito - con cui il contribuente si costituisce in giudizio non avendo ottenuto un provvedimento di accoglimento né avendo concluso la mediazione nei novanta giorni - dovrà avvenire entro trenta giorni.

Il ricorso depositato presso la segreteria della Ctp deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione pena la sua inammissibilità. Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il ricorrente di depositare, dopo la costituzione in giudizio, documenti e memorie, anche integrative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLOSSARIO

AUTOTUTELA

È il provvedimento mediante il quale l'ufficio, prendendo atto di aver commesso un errore, annulla l'atto emesso illegittimamente, senza necessità di attendere la decisione del giudice tributario. Rappresenta, in ogni caso, una facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria che può procedere all'annullamento d'ufficio in via del tutto autonoma oppure su richiesta del contribuente

AVVISO ESECUTIVO

È l'avviso di accertamento che dal 1° ottobre 2011 l'agenzia delle Entrate emette, per i periodi di imposta dal 2007 in poi, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap e Iva.

PROPOSTA DI MEDIAZIONE

questa data (notifica e consegna all'agenzia delle Entrate) e quella sulla quale, alla stessa data, sono intervenute una o più sentenze non ancora definitive

È la proposta che il contribuente ha la facoltà di inserire nella medesima istanza di reclamo da presentare obbligatoriamente per le liti il cui valore non superi i 20mila euro. Attraverso tale proposta, il contribuente può chiedere, in subordine all'annullamento dell'atto, che l'ufficio, sulla base di determinate ragioni, ridetermini le maggiori imposte dovute, nonché le relative sanzioni e interessi secondo quanto da lui stesso sostenuto

CHIUSURA DELLE LITI

Rappresenta un titolo esecutivo: pertanto, una volta scaduto il termine per l'impugnazione o reclamo (se ne ricorrono i presupposti), in mancanza del pagamento, decorsi 30 giorni, il credito viene affidato direttamente all'agente della riscossione, senza iscrizione a ruolo né successiva emissione della cartella di pagamento

È l'opportunità di definire le liti pendenti al 31 dicembre 2011 in ogni stato e grado del giudizio (comprese quelle in Cassazione) di valore non superiore a 20mila euro e relative soltanto ad atti emessi dall'agenzia delle Entrate. Si considera lite pendente al 31 dicembre 2011 quella il cui ricorso è stato presentato entro

RECLAMO

Si applica alle controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti dell'agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 aprile. La mancata presentazione del reclamo determinerà l'inammissibilità del ricorso

SOSPENSIVA AMMINISTRATIVA

È l'istanza che il contribuente, una volta ricevuto l'atto, può rivolgere all'ufficio contestualmente alla proposizione del reclamo per chiedere la sospensione dell'esecutività dell'atto. In sostanza, si chiede all'ufficio di voler sospendere, in attesa della decisione sul reclamo, le azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione

I fascicoli pendenti al termine del 2011

Per le controversie aperte da domani doppio binario

Stop alla sanatoria delle cause fino a 20mila euro

PAGINA A CURA DI
Laura Ambrosi

Il 2 aprile è uno snodo cruciale non solo per il futuro contenzioso tributario ma anche per quello già pendente al termine dello scorso anno. Oltre al debutto del reclamo obbligatorio (come visto nelle pagine precedenti), oggi è anche l'ultimo giorno per chiudere il vecchio contenzioso con l'agenzia delle Entrate sempre se il valore della lite non supera i 20mila euro. Da domani 3 aprile si apre quindi un doppio binario:

- le liti per cui è stata presentata l'istanza di definizione restano in stand by fino al 30 settembre, data entro la quale l'agenzia dovrà comunicare l'esito della domanda presentata;

- le controversie "archiviabili" ma per cui il contribuente non ha fatto alcuna mossa riprenderanno proprio da domani, anche se i termini processuali saranno sospesi fino al 30 giugno.

Il meccanismo

Ma procediamo con ordine. La definizione agevolata delle liti pendenti è stata estesa - dalla legge 14/2012 che ha convertito il Milleproroghe 2011 - a tutte le liti pendenti al 31 dicembre 2011, di valore non superiore a 20mila euro. È slittata anche la data per pagare le somme dovute dal 30 novembre 2011 al 2 aprile (la scadenza è fissata al 31 marzo che però è sabato). Mentre resta fissato a oggi il termine per inviare la domanda di definizione. In pratica entro oggi

vanno effettuati i seguenti adempimenti:

- l'invio delle domande di definizione relative ai pagamenti già fatti entro il 30 novembre 2011;
- il pagamento delle "nuove" definizioni, relative alle liti pendenti fino al 31 dicembre 2011;
- l'invio delle domande di definizione relative ai pagamenti effettuati entro il 2 aprile per liti pendenti al 31 dicembre.

Gli effetti

Tutte le liti che possono essere definite sono sospese di diritto fino al 30 giugno 2012. Mentre quelle per le quali è stata presentata la domanda prevista per la sanatoria sono sospese fino al 30 settembre 2012.

Per quanto riguarda i termini processuali, nei fatti, la sospensione si concretizza con l'esclusione del periodo compreso tra il 6 luglio 2011 e il 30 giugno 2012 (o il 30 settembre 2012) dal calcolo dei giorni per proporre appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi, ricorsi in riasunzione e dal calcolo dei termini per la costituzione in giudizio. La sospensione non opera per i ricorsi in primo grado. I termini ricominceranno a decorrere dal 1° luglio o dal 1° ottobre 2012.

Inoltre, dato che l'agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente, entro il 30 settembre 2012, l'esito della domanda presentata e informare le commissioni tributarie presso le quali è in corso la causa, è probabile che fino a

LA CRONOLOGIA

La definizione

Oggi lunedì 2 aprile è l'ultimo giorno per pagare e presentare l'istanza di definizione relativa alle liti con le Entrate e fino a 20mila euro di valore pendenti al 31 dicembre scorso: il termine è stato esteso dalla legge di conversione 14/2012 del Milleproroghe di fine 2011 rispetto a quello originario del DL 98/2011 che prevedeva la sanatoria solo per le mini-controversie con l'Agenzia pendenti al 1° maggio 2011.

Lo stand-by

Tutte le liti potenzialmente definibili sono sospese di diritto fino al 30 giugno 2012. Mentre quelle definite, per le quali è stata presentata la domanda, sono sospese fino al 30 settembre 2012. Quindi i termini processuali ricominceranno a decorrere - in entrambi i casi - dal giorno successivo.

La comunicazione

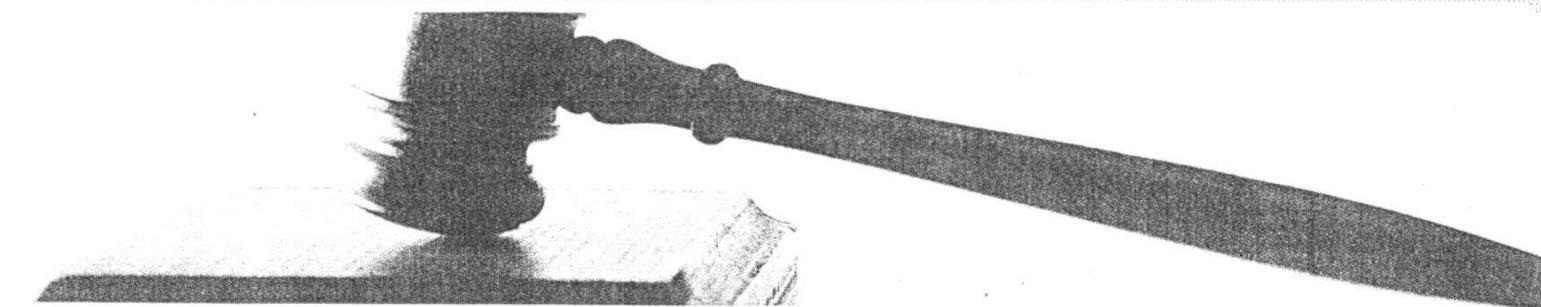
L'agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2012 deve comunicare la regolarità della domanda presentata per la definizione della lite pendente. Nel caso in cui abbia riscontrato irregolarità, l'amministrazione finanziaria dovrà notificare il rifiuto al contribuente.

questa data, nonostante non sia espressamente prevista una sospensione del giudizio (è disposta solo per i termini), le liti da definire saranno congelate. Il contribuente, quindi, se convocato in udienza nelle more dell'accoglimento della domanda, dovrà informare la commissione dell'avvenuta adesione, in modo che si possa disporre la sospensione. Potrà presentare copia della definizione prima o direttamente all'udienza, chiedendo così verbalmente che il giudizio venga sospeso. Solo dopo la conferma della regolarità della domanda presentata, il giudizio sarà estinto e la commissione dovrà dichiarare la cessata materia del contendere. Anche le cause dinanzi alla Cassazione, se regolarmente definite, dovranno essere dichiarate estinte.

Le cause non definite

Diverso è il caso delle liti per le quali il contribuente non si è avvalso della definizione agevolata. La sospensione dei termini processuali opera fino al 30 giugno 2012 e, da domani, 3 aprile, i giudizi riprenderanno l'attività, senza deroghe. Infatti, se fino a oggi, numerose udienze sono state rinviate per permettere al contribuente di sfruttare la possibilità di chiudere la lite, ora l'attività giudiziaria riprenderà i normali iter. In pratica, quindi, si potranno fissare udienze o depositare sentenze anche prima del 30 giugno 2012.

Gli esempi



I casi che si possono verificare nella pratica e i loro esiti

	IL CASO	LA SOLUZIONE
NO ALL'ADESIONE	La lite è in corso all'1 maggio 2011. L'udienza per la trattazione del merito è stata fissata per il 28 febbraio ed è stato chiesto il rinvio per aderire alla sanatoria. Ma non si pensa di aderire	La commissione, senza che sia necessaria la richiesta da parte del contribuente, deve fissare una nuova udienza e la causa riprenderà il suo normale iter
IL RICALCOLO	Non sono stati fatti pagamenti perché le somme versate durante il giudizio coprono quanto dovuto per la definizione. La domanda non è stata ancora presentata. Ma è stata depositata una sentenza sfavorevole	È necessario calcolare il nuovo importo dovuto in seguito al deposito della sentenza, pagarlo e dopo presentare la domanda di definizione
IN GIUDIZIO	L'Agenzia ha notificato l'appello. I termini per la costituzione in giudizio scadevano il 30 luglio 2011. Non è stata depositata la costituzione e non si aderirà alla definizione agevolata	Con la sospensione dei termini processuali la nuova scadenza per la costituzione in giudizio è il 25 luglio 2012. Ma sarebbe opportuno costituirsi prima per non chiedere un rinvio se fosse fissata la trattazione
SALTA L'APPELLO	Sul ricorso, pendente al 15 luglio 2011, è stata notificata il 30 ottobre 2011 la sentenza della commissione tributaria provinciale. Non è ancora stato notificato l'appello	I termini per l'appello sono scaduti il 29 dicembre 2011 e la proroga decorre dal 28 febbraio 2012. La sentenza è divenuta definitiva: il contribuente non potrà aderire alla sanatoria per le liti né impugnare
L'INFORMAZIONE	La causa è in corso davanti alla commissione tributaria regionale. Il 28 novembre 2011 sono state pagate le somme per la definizione agevolata ed è stata inviata la domanda. Il 15 marzo è fissata l'udienza	È l'agenzia delle Entrate a dovere informare i giudici della definizione e della sua regolarità. Ma si può anticipare la copia della domanda e del versamento alla commissione perché sospenda la causa
LA SOSPENSIONE	La società non ha aderito alla definizione della lite perché non era conveniente. È stata fissata udienza per la trattazione del merito il 10 aprile 2012 prima della scadenza dei termini per la sospensione	La sospensione riguarda solo i termini processuali (come quelli per proporre appelli o ricorsi per Cassazione), non quelli giudiziari (come la fissazione di udienze e i depositi di sentenze)
LA COSTITUZIONE	Il 30 dicembre è stato notificato un ricorso alle Entrate, al quale non è seguita la costituzione presso la commissione tributaria. Il 29 febbraio sono stati fatti i pagamenti per la definizione e inviata la domanda	Sarebbe necessaria la costituzione in giudizio in primo grado perché sia ammessa la definizione. Lo ha sostenuto l'Agenzia nella circolare 48/2011. È quindi probabile un diniego alla domanda di definizione
IL RINVIO	Il termine per la costituzione in commissione tributaria regionale dopo la notifica di un appello è scaduto il 10 luglio 2011. È stata presentata la domanda per la chiusura il 12 marzo 2012	Al contribuente entro il 30 settembre sarà notificato l'accoglimento o il diniego all'adesione. Se la domanda viene accolta, la lite sarà definita. Altrimenti il contribuente si dovrà costituire entro il 5 ottobre

Verifiche e rifiuti entro settembre

Vediamo di seguito che cosa accade se si è presentata domanda di definizione. L'agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2012, deve verificare e comunicare, in base all'articolo 39 del decreto legge 98/2011) la regolarità della domanda presentata per la definizione della lite pendente. Se riscontra irregolarità, l'Agenzia deve notificare il diniego, depositandolo anche alla commissione competente.

In caso di diniego alla definizione, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate, come hanno chiarito le Entrate con la circolare 48/2011: se il diniego non viene impugnato

o, se viene impugnato, quando la sentenza che attesta la sua legittimità passa in giudicato, al contribuente spetta la restituzione delle somme versate.

Inoltre, in caso di diniego, la lite torna a essere pendente, perché non definita: il 30 settembre 2012 termina la sospensione e il contribuente dovrà procedere nella causa.

L'articolo 39 del decreto legge 98/2011 dispone che l'agenzia delle Entrate comunichi l'esito della definizione entro il 30 settembre 2012, lo stesso termine della sospensione: i termini processuali ricominceranno a decorrere

in via ordinaria dall'1 ottobre, pertanto se il contribuente volesse proseguire la causa, perché la domanda di definizione è stata rigettata, dovrà fare attenzione ai nuovi termini e procedere con tempestività.

Il contribuente che ritiene errato o illegittimo il diniego notificato dall'ufficio potrà decidere di impugnarlo davanti alla giustizia tributaria. Il contribuente si troverà, parallelamente, a gestire due cause pendenti: quella non definita, tornata pendente proprio in seguito al diniego della domanda di definizione presentata, e quella nuova relativa, appunto, al diniego ricevuto.

È opportuno in questo caso chiedere l'unificazione dei procedimenti, permettendo così al medesimo organo giudicante di decidere o sulla pendenza originaria o sulla validità del diniego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | LA SCONFETTA OGGI

Ultima chiamata per fare la pace

Ancora poche ore per definire le liti in cui è parte l'agenzia delle Entrate fino a 20mila euro: come abbiamo visto, infatti, oggi è l'ultimo giorno utile per la sanatoria. Il valore si determina in base ai tributi pretesi con l'atto impugnato, esclusi interessi, sanzioni e contributi previdenziali. Se l'atto impugnato chiede solo sanzioni, il valore è costituito da queste.

Sono definibili gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni e ogni altro atto con cui le Entrate, in seguito a rettifica, pretendono maggiori imposte o sanzioni. Sono esclusi, invece, gli atti di liquidazione e di riscossione, ossia quelli emessi per incassare somme dichiarate dal

contribuente come dovute, ma non versate nei modi e nei tempi previsti. Tuttavia, la cartella di pagamento relativa a rettifiche fatte dall'ufficio, se impugnata al 31 dicembre 2011, è una lite definibile, come ha confermato la circolare 48/2011.

L'ultima sentenza depositata determina la percentuale dovuta dal contribuente. Per le liti entro duemila euro si paga l'importo fisso di 150 euro. Se nell'ultima sentenza depositata il contribuente è soccombente, deve versare il 50% delle maggiori imposte pretese nell'atto. Se a soccombere è l'Agenzia, il contribuente può definire la lite pagando il 10% delle maggiori imposte. Se non è stata depositata alcuna sentenza, è dovuto il 30% del

valore di lite. In caso di parziale soccombenza, si paga il 10% sul valore di lite "vinto" e il 50% sulla parte di pretesa confermata dalla sentenza. L'Agenzia ha chiarito che se c'è rinvio della Cassazione, con annullamento della precedente sentenza, è applicabile l'aliquota del 30 per cento.

Solo l'invio della domanda di definizione "cristallizza" la posizione della causa. Così, chi ha pagato entro il 30 novembre 2011 o in seguito, ma non ha ancora presentato la domanda di definizione, deve verificare se è stata depositata una sentenza e rideterminare le somme dovute. La domanda di definizione va inviata entro oggi online sui modelli disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate, dopo aver pagato.

Poi tocca all'ufficio che deve informare le commissioni tributarie sia di tutte le liti per le quali è intervenuta la definizione e sia della validità della stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA